Penale Sent. Sez. 5 Num. 57760 Anno 2017
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA
Data Udienza: 24/11/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANTONA ANGELO nato il 14/04/1951 a LICATA

avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'
Udito il difensore
L'avvocato Peritore, deposita conclusioni alle quali si riporta (senza nota spese):
Deposita nomina a difensore di fiducia - già in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.6.2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale Antona Angelo era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 e 339 c.p. di cui ai capi a) e b), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere, mediante scritti anonimi, gravemente minacciato Morreale Giovanni.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali lamenta:

-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in relazione alla difformità tra quanto affermato dal primo giudice e quanto dichiarato da Morreale Giovanni, atteso che, come già messo in risalto con l'appello, la p.o. al momento dell'invio delle missive non aveva problemi con i condomini e, quindi, neppure con l'Antona, nè aveva fatto discussioni in ordine al parcheggio e al lavaggio delle macchine, sicchè in mancanza di uno specifico richiamo alle dichiarazioni del teste Morreale, non può, invero, ritenersi che Giudice di appello abbia correttamente ed effettivamente esaminato il relativo gravame; la mancata considerazione di tali circostanze, invero, si è tradotta in una carente motivazione sul punto;

-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. e) c.p.p., in relazione alle specifiche censure mosse in appello in ordine al travisamento dell'esito delle indagini dei Ris; invero la Corte territoriale ha omesso di considerare che i Ris analizzarono alcuni manoscritti prodotti dalla stessa p.o. e conclusero nel senso che non vi fosse alcuna possibilità di associare gli scritti anonimi a quelli prodotti tra cui vi era uno scritto anche dell'Antona; inoltre, il teste Matranga sempre dei Ris ha evidenziato come nella prima delle due lettere anonime, vi siano solo profili di compatibilità rispetto alle scritte portate quali termini di paragone, cioè bigliettini relativi a manoscritti alla famiglia Antona, sicchè occorrevano ulteriori accertamenti;

- con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. e) c.p.p., in relazione alla dedotta nullità e/o inutilizzabilità della perizia della dr.ssa Saieva, siccome affetta da gravi carenze procedurali e metodologiche; in particolare, dalla relazione depositata dal perito d'ufficio nessun cenno all'analisi dei reperti a disposizione di quest'ultimo attraverso apparecchiature quali microscopio elettronico o altre, ovvero attraverso altri procedimenti, considerati essenziali ai fini dell'accertamento del tipo di quello in esame; inoltre, il perito dr.ssa Saieva ha erroneamente utilizzato il metodo grafonomico e grafometrico, specifico per l'accertamento dell'autografia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato si duole in sostanza dell'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni effettuate dalla p.o. dalle quali non emerge alcun riferimento per la riconducibilità all'imputato degli scritti anonimi minacciosi oggetto di giudizio, come dedotto con l'appello, ma tale deduzione non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha messo in risalto appunto che la p.o. ha indicato "*con dovizia di particolari, le minacce ricevute in forma anonima da un soggetto che faceva riferimento a delle vicende chiaramente collegate al contesto in cui lo stesso viveva*". Dunque, la p.o. si è limitata ad evidenziare quello che peraltro già emergeva dal testo degli scritti anonimi, circa la presenza di dettagli negli scritti anonimi, quali il posteggio delle macchine ed il lavaggio di esse, riguardanti la vita condominiale. Nessun travisamento, dunque, emerge da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni del Morreale, che non ha in alcun modo individuato l'Antona come il responsabile od il sospettabile degli scritti anonimi, riconducibili ad un soggetto che "*faceva riferimento a delle vicende chiaramente collegate al contesto in cui lo stesso viveva*", ed ha riferito di aver avuto una discussione con l'Antona a distanza di tempo dalla ricezione delle missive anonime.

1.1. D'altra parte già nella sentenza di primo grado –da leggersi in uno a quella di appello, costituendo un unicum inscindibile – era stato messo in risalto come la prova della colpevolezza dell'imputato fosse stata raggiunta in concreto grazie alle perizie grafologiche condotte sugli scritti anonimi. Nel contesto descritto va, dunque, letta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui proprio dalle dichiarazioni della p.o. si ricaverebbe la responsabilità dell'imputato da intendere non nel fatto che il Morreale abbia fatto riferimento specifico all'Antona, ma solo al fatto che nelle missive si indicavano elementi di riconducibilità dell'autore all'ambito condominiale.

2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, circa il travisamento delle risultanze delle indagini svolte dai Ris. La circostanza secondo la quale tra la documentazione esaminata vi fossero anche scritti dell'Antona e che tale indagini non hanno comportato risultati sfavorevoli per l'imputato, si traduce innanzitutto in una censura in fatto, che tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, pur avendo più volte l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, evidenziato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

In ogni caso l'imputato non si confronta con quanto in definitiva messo in risalto dal primo giudice, secondo cui *"i RIS di Messina, al quale i reperti erano stati trasmessi giusta autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento il 2.12.2010, hanno concluso nel senso che l'accertamento E.S.D.A. condotto su entrambe le facciate dei reperti cartacei sottoposti al loro esame hanno evidenziato elementi che puntano nella direzione della provenienza dei termini a confronto dalla medesima origine grafometrica".*

Peraltro, l'imputato compie un illogico frazionamento degli elementi a suo carico, laddove al giudizio di responsabilità nei suoi confronti i giudici di merito sono pervenuti non solo attraverso una valutazione di ciascun elemento, ma anche di tutti gli elementi nel loro complesso e la perizia svolta dalla dr.ssa Saieva - come meglio si dirà innanzi - risulta senz'altro dirimente nell'affermazione conclusiva, secondo cui *"le scritture in verifica sono riconducibili alla grafia dell'imputato Antona Angelo".*

3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputato critica la metodologia utilizzata dal perito nominato dal Tribunale dr.ssa Saieva per addivenire alla conclusione circa la paternità dell'Antona degli ascritti (anonimi), stante il mancato utilizzo di apparecchiature quali il microscopio elettronico, raggi infrarossi e ultravioletti, filtri ecc. e procedimenti quali l'ESDA.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione delle prove, la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa la decisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della prova, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal perito e convalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Sez. 3, *n. 15891 del*17/11/2015).

In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato *(Sez.* 5, *n. 6754 del* 07/10/2014,Rv. 262722).

Nel caso di specie l'imputato sviluppa censure del tutto generiche circa la metodologia e gli strumenti utilizzati dal perito senza indicare compiutamente le ragioni per le quali i risultati, ritenuti condivisibili dai giudici di merito, della perizia della dr.ssa Saieva, attraverso l'utilizzo di scritture comparative e di un saggio grafico dello stesso imputato, siano irrazionali od illogici.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che si ritiene di liquidare in € 1000,00 oltre accessori di legge.

p.q.m.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 24.11.2017

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Rosa Pezzullo — Paolo Antonio Bruno

Depositato in Cancelleria
Roma, li 28 · 12 · 17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale